

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DI REP. NOTAIO F. LESANDRELLI

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.
in breve anche A.O.B. DUE S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato nel territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia e principalmente, ma non esclusivamente, nel lotto Sebino Pianura Occidentale appartenente all'Area omogenea dell'"Ovest Bresciano", sulla base di apposito contratto di servizio stipulato con l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 113, commi 5 lett. c) e 15 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'Accordo, nonché ogni altra attività connessa, conseguente, collegata o funzionale a tale gestione.

Per servizio idrico integrato si intende, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Alla società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi gestiti.

La società, inoltre, svolge attività di ricerca e sviluppo tecnologico del sistema di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, promuove servizi editoriali e realizza materiali per la divulgazione scientifica nei settori di competenza della società.

In via accessoria per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere le seguenti attività:

i) raccolta, trasporto, conferimento agli impianti finali di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi anche recuperabili prodotti in proprio o da terzi;

ii) autotrasporto di cose per conto di terzi;

iii) commercio e intermediazione, anche senza detenzione, importazione e esportazione di materie prime e semilavorati di qualsiasi specie in natura e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi anche recuperabili;

iv) attività di realizzazione e gestione sia in proprio che per conto di terzi, di impianti per la messa in riserva, il deposito preliminare, il trattamento, ecc., di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Anche se in via non prevalente rispetto alla gestione del

servizio idrico integrato come sopra definita, la società potrà svolgere altresì l'attività di produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, nonché di produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico.

La società dovrà comunque svolgere la propria attività in maniera prevalente in favore degli Enti Pubblici soci, secondo il modello definito nell'art. 113 commi 5 lettera c) e 15 bis del D.Lgs. n. 267/2000. La società deve necessariamente effettuare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici che esercitano sulla stessa il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e non in confronto del pubblico, potrà effettuare ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Rovato (BS).

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2037 (duemilatrentasette).

Articolo 5


Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro 15.682.526,79 (quindicimilioneisecientottantaduemilacinquecentoventisei/79) e potrà essere detenuto esclusivamente, in maniera diretta o indiretta, da Enti Pubblici Locali, appartenenti all'ATO della Provincia di Brescia, in coerenza con quanto previsto nell'oggetto sociale.

5.2 I conferimenti potranno essere effettuati in denaro ovvero in natura, con il conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative



vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina, che introduce un diritto di prelazione a favore dei soci nonché subordina la cessione di partecipazione ad un gradimento motivato, così come previsto dal successivo art. 7.3.1., finalizzato alla verifica della natura di Enti Pubblici Locali appartenenti all'ATO della Provincia di Brescia dei soggetti acquirenti.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, nonché la coerenza con il modello di gestione dei pubblici servizi di rilevanza economica delineato dall'art. 113 commi 5 lettera c) e 15 bis del D.Lgs. 267/2000: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

7.1.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili.

In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci

regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come

indicato nella *denuntiatio*.

7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano su richiesta della parte più diligente.

7.2.5.1 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

7.2.5.2 qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;

7.2.5.3 qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato

dall'arbitratore;

7.2.5.4 il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 5 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.


7.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.6.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 60 giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.2.7 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi



efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

7.3.1 Salvo quanto sopra previsto, il trasferimento delle partecipazioni a soggetti terzi rispetto ai soci, sarà soggetto al gradimento del Comitato di Vigilanza di cui all'Accordo di Programma.

7.3.2 Per esprimere il gradimento il Comitato di Vigilanza considererà esclusivamente le caratteristiche del terzo acquirente il quale dovrà: i) avere natura di Ente pubblico locale; ii) appartenere all'A.T.O. della Provincia di Brescia. Ricontrate tali oggettive caratteristiche, il Comitato di Vigilanza non potrà negare il proprio consenso.

7.3.3 Entro 5 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente art. 7.2.2.1, l'Organo Amministrativo dovrà comunicare al Comitato di Vigilanza, a mezzo di lettera raccomandata, il contenuto di detta comunicazione.

7.3.4 Entro 15 giorni dal termine di cui al precedente paragrafo il Comitato di Vigilanza dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, al socio offerente e, per conoscenza, a tutti gli altri soci ed al Consiglio di Amministrazione, il consenso ovvero il diniego al trasferimento delle partecipazioni al soggetto terzo indicato nella comunicazione di cui al precedente art. 7.2.2.1. Il consenso sarà comunque condizionato al mancato esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione.

Articolo 8

Recesso

8.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.3 Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.2.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

8.4 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli amministratori o dei soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n. 5 c.c.

Articolo 9

Unico socio

9. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470, quarto comma, c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 10

Soggezione ad attività di direzione e controllo

10. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle

imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 11

Amministratori

11.1 La società sarà amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di nomina di amministratore di società partecipate anche indirettamente da enti pubblici locali, da due o più membri. In tal caso dovrà essere garantito il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e seguente regolamento di attuazione D.P.R. 30/11/2012, m. 251.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.3 Resta inteso che la facoltà di scelta del tipo di Organo Amministrativo sarà esclusa qualora in osservanza della normativa di volta in volta vigente fosse obbligatorio procedere alla nomina del solo amministratore unico.

Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione.

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 In presenza di Organo Amministrativo collegiale, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

È esclusa la nomina di un vicepresidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o revisore, con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15

Poteri dell'Organo Amministrativo - Suoi ausiliari

15.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e delibera sulle materie la cui competenza è ad esso riservata dalla legge ovvero del presente Statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.

15.2 In presenza di Organo Amministrativo collegiale, il consiglio di amministrazione, può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti ovvero al presidente, ove ciò sia stato oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 comma quinto c.c. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amministrazione.

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o

categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16

Rappresentanza

16.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed al singoli consigliere delegato, se nominati.

16.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17

Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, fermo il rispetto dei limiti posti dalla normativa di volta in volta vigente in merito alla quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori di società a partecipazione pubblica.

17.2 I soci, in conformità alla vigente normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica, possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale commisurato ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, fermo il rispetto dei limiti posti dalla normativa di volta in volta vigente in merito alla quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori di società a partecipazione pubblica.

17.3 In caso di nomina di un consigliere delegato, il suo compenso è stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Articolo 18

Organo di controllo

18.1 La società può nominare, alternativamente, il collegio sindacale o un revisore.


18.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 19

Composizione e durata

19.1 Nei casi di nomina di un organo di controllo, l'assemblea potrà alternativamente nominare:

- un sindaco unico avente le caratteristiche di seguito indicate cui è anche attribuita la revisione legale dei conti, oppure ed in alternativa
- un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso



collegio. Dovrà, necessariamente, essere garantito il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e seguente regolamento di attuazione D.P.R. 30/11/2012, n. 251.

19.2 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

19.3 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.4 I sindaci sono rieleggibili.

19.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 20

Cause di ineleggibilità e di decadenza

20. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Articolo 21

Cessazione dalla carica

21.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

21.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 22

Competenze e doveri del collegio sindacale

22.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

22.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

22.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a

verbale i motivi del proprio dissenso.

22.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

22.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 14 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Decisioni dei soci

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In aggiunta alle delibere di cui all'art.2479 c.c., sono riservate alla assemblea dei soci le delibere aventi per

oggetto:

- 1) approvazione budget annuale;
- 2) approvazione piani triennali;
- 3) approvazione piano industriale;
- 4) nomina e revoca del direttore generale.

23.2 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 24

Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

24.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

24.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 25

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

25.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

25.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 31.1 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

25.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26

Assemblea

26.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

26.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 27

Svolgimento dell'assemblea

27.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i

risultati delle votazioni.

27.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

28.2 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 29

Verbale dell'assemblea

29.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

29.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30

Quorum costitutivi e deliberativi

30.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza

del capitale sociale.

30.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

30.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 31

Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

31.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 33

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Qui ebb

